

## **Stralcio del DPR 14 Gennaio 1997 n. 54**

### Articolo 3 Decreto Legislativo 193/2007

Sono abrogati:

Dalla lettera a alla lettera m).....omissis.....

lettera n: il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, ad eccezione degli articoli 19, 26 e dell'allegato C), capitolo I, lettera A), punti 4 e 7;

*Articolo 19 . Laboratorio nazionale di riferimento.*

1. L'Istituto superiore di sanità è il laboratorio nazionale di riferimento in materia di analisi e di prove sul latte e sui prodotti a base di latte. A tal fine espleta i seguenti adempimenti:

- a) coordina l'attività dei Presidi multizonali di prevenzione, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e dei laboratori riconosciuti ai sensi dell'articolo 17;
- b) assiste l'autorità competente nell'organizzazione del sistema di controllo del latte e dei prodotti a base di latte;
- c) organizza periodicamente prove comparative (ring-test);
- d) cura la diffusione delle informazioni provenienti dal laboratorio comunitario di riferimento alle autorità di cui alla lettera b), nonché ai Presidi, agli Istituti e ai laboratori di cui alla lettera a).

Articolo 26 .....omissis.....

### Allegato C

Capitolo I - Requisiti per la produzione del latte trattato termicamente e dei prodotti a base di latte

A) Requisiti per la produzione del latte alimentare trattato termicamente.

4) Il latte pastorizzato deve:

a) essere ottenuto mediante un trattamento che comporti un'elevata temperatura per un breve periodo di tempo (almeno + 71,7 °C per 15 secondi, o qualsiasi altra combinazione equivalente) o mediante un trattamento di pastorizzazione che impieghi diverse combinazioni di tempo e temperatura raggiungendo un effetto equivalente;

b) presentare una reazione negativa alla prova della fosfatasi e positiva alla prova della perossidasi. È tuttavia autorizzata la fabbricazione di latte pastorizzato che presenti una reazione negativa della prova di perossidasi, a condizione che sulle confezioni figuri un'indicazione del tipo: «pastorizzato a temperatura elevata»;

c) immediatamente dopo la pastorizzazione, essere raffreddato al fine di raggiungere quanto prima una temperatura non superiore a + 6 °C.

7) Il latte pastorizzato a temperatura elevata, il latte UHT e il latte sterilizzato possono essere prodotti a partire da latte crudo che abbia subito una termizzazione od un primo trattamento termico in un altro stabilimento. In questo caso il «tempo-temperatura»

deve essere inferiore o pari a quello utilizzato per la pastorizzazione ed il latte deve presentare una reazione positiva alla prova della perossidasi, prima del secondo trattamento. Il ricorso a questo procedimento dovrà essere comunicato al servizio veterinario. Il documento previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera h), deve recare l'indicazione del primo trattamento. Il latte pastorizzato può essere prodotto nelle stesse condizioni con latte crudo che abbia subito solo una termizzazione iniziale.